



IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

VISTA la Legge n. 845/78, Legge Quadro in materia di formazione professionale;

VISTA la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, "Disciplina dell'attività di estetista" e, in particolare, l'art. 6, comma 3, e l'art. 2 del D.M. del 21 marzo 1994 n. 352, relativi alle materie oggetto di esame e ai requisiti tecnico-culturali richiesti per l'esercizio di tale professione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione della Direttiva 2005/36/CE - riconoscimento delle qualifiche professionali", integrato dal D.Lgs. del 28 gennaio 2016, n. 15 e, in particolare, l'art. 5, co. 3, lett. e), che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali, di cui all'allegato IV, lista III, punto 4), classe ex 851 e 855 e l'art. 17, che stabilisce i requisiti formali richiesti a corredo dell'istanza; l'art. 24, con il quale si dispone che, con decreto del Ministro competente, siano definite le procedure necessarie per l'esecuzione della misura compensativa, infine, l'art. 25, che stabilisce che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative sono a carico dell'interessato o della Regione nelle forme e nei limiti stabiliti dalla propria normativa, come previsto dall' art. 7 del D.M. del 16 aprile 2008;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017 n. 57, "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017, in particolare, l'art. 7 relativo alle competenze in materia di formazione affidate alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione;

VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera s) del D.P.R. del 15 marzo 2017 n. 57, che attribuisce alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione la competenza in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il D.P.C.M. del 1° giugno 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 al numero 1738, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione al dott. Ugo Menziani;

VISTA l'istanza presentata in data 15 gennaio 2019, prot. 40/348, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2007, come modificato dall'art. 15 del D. Lgs. n. 15/2016 e s.m.i., con la quale la signora Prifti Genta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del Certificato di "Estetista" conseguito in Albania nel 2015, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

VISTA la nota dell'Amministrazione, prot. n. 40/741 del 23 gennaio 2019, di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, nella quale si richiedeva di integrare la

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione

documentazione pervenuta con:

- 1) Dichiarazione di valore “in loco” rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese in cui è stato conseguito il titolo attestante: a) natura giuridica e livello dell’istituzione che ha rilasciato il titolo; b) completezza e regolarità del percorso di studi seguito dal richiedente nel Paese d’origine, con specifica degli anni di studio previsti dall’ordinamento locale per il suo conseguimento; c) valore del titolo per l’accesso in loco all’attività professionale corrispondente a quella per la quale si richiede il riconoscimento in Italia; d) se la professione interessata è regolamentata o meno; e) se la richiedente possiede i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l’esercizio della professione;
- 2) eventuale documentazione attestante l’esperienza lavorativa svolta all’estero con la qualifica di estetista negli ultimi 10 anni (buste paga, documentazione fiscale, fatture e/o altra documentazione idonea) oltre a quella relativa al tirocinio svolto, già trasmessa allo scrivente ufficio;

VISTA la successiva comunicazione dei motivi ostativi, formulata con nota prot. n. 40/10480 del 5 luglio 2019, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in cui si ribadiva la necessità di integrare la suddetta documentazione mancante, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa;

CONSIDERATO il mancato invio, da parte dell’istante, di ulteriore documentazione ovvero di controdeduzioni idonee a superare quanto comunicato dall’Amministrazione in data 5 luglio 2019

DECRETA

Art. 1

Non è riconoscibile la qualifica di estetista alla signora Prifti Genta, nata a Fier (Albania), il 31 maggio 1982, in possesso del titolo professionale di “Estetista”, conseguito in Albania nel 2015. Tale titolo non è idoneo all’esercizio in Italia della professione di estetista in qualità di lavoratrice dipendente e/o autonoma, per la mancata trasmissione della Dichiarazione di valore, attestante la natura giuridica e il livello dell’istituzione che ha rilasciato il titolo, la completezza e regolarità del percorso di studi seguito dalla richiedente nel Paese d’origine, la specifica degli anni di studio previsti dall’ordinamento locale per il suo conseguimento, il valore del titolo per l’accesso in loco all’attività professionale corrispondente a quella per la quale si richiede il riconoscimento in Italia, l’eventuale regolamentazione della professione ed il possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione locale per l’esercizio della professione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 206/07, come modificato dal D. Lgs. n. 15/2016, nonché della documentazione attestante l’eventuale esperienza lavorativa svolta all’estero con la qualifica di estetista autonoma o dipendente negli ultimi 10 anni.

Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, il termine di 60 e di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it/pubblcitalegale.

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Menziani
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
